

End of Waste

La normativa prevede che una sostanza o un oggetto che è diventata rifiuto e che quindi deve essere gestita nel rispetto della disciplina di settore, possa cessare tale qualifica e tornare ad essere gestita come non rifiuto solo nel rispetto di determinate condizioni, che si sostanziano nel processo di recupero.

Prima dell'introduzione dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 con il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 e della concomitante abrogazione dell'art. 181 bis, il rifiuto recuperato era identificato nella categoria delle materie prime secondarie (MPS), la cui cessazione della qualifica di rifiuto avveniva nel momento dell'effettivo reimpiego del materiale.

Oggi tali concetti vengono sostituiti con quello di End of Waste.

L'End of Waste è la disciplina giuridica riguardante i criteri necessari per la cessazione della qualifica di rifiuto, comprensivi di un processo di recupero, passaggi indispensabili affinché i materiali classificati rifiuti possano effettivamente tornare sul mercato in armonia con il contesto normativo attuale.

184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto (come definito, in ultimo, dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77)

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

(...)

Secondo il comma 1 dell'art. 184 ter un rifiuto cessa di essere tale, quando viene sottoposto ad un'operazione di recupero, rispettando le seguenti condizioni che devono essere soddisfatte **tutte** contestualmente:

1. la sostanza o l'oggetto è destinata ad essere utilizzata per scopi specifici;
2. esiste un mercato o una domanda per tale oggetto;
3. la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
4. l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana

Le novità rispetto alla precedente disciplina consistono:

1. nella modifica della terminologia, non esistendo più le "materie prime secondarie" ma solo prodotti che cessano di essere rifiuti (c.d. "End of Waste");
2. nella sufficienza della sola esistenza di un mercato o di una domanda per il prodotto, non essendo più ritenuto necessario anche il valore economico del prodotto;
3. nel fatto che l'operazione di recupero può consistere anche solo nel controllo dei rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle suddette condizioni
4. nel fatto che deve essere specificato in autorizzazione il momento in cui cessa di applicarsi la normativa rifiuti e interviene quella specifica di prodotto.

È importante sottolineare che non è venuta meno la necessità che il rifiuto sia sottoposto ad operazione di recupero, perché possa essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti (attività che deve essere fatta da un soggetto autorizzato nei limiti imposti da una Autorizzazione rilasciata dall'autorità competente).

La direttiva comunitaria prevede che vengano stabiliti appositi criteri che devono essere soddisfatti dai materiali che originano da operazioni di recupero affinché gli stessi non rientrino più nella definizione di rifiuto ma nella definizione di End of Waste. Ad oggi, per alcune sostanze o oggetti, questi criteri sono definiti dai seguenti Regolamenti e Decreti:

Decreti End of waste:

ID	Decreto	Oggetto	TUA	Stato	Fonte
01	Regolamento (UE) n. 333/2011	Rottami metallici	---	Publicato	EU
02	Regolamento (UE) 1179/2012	Rottami vetrosi	---	Publicato	EU
03	Regolamento (UE) 715/2013	Rottami di rame	---	Publicato	EU
04	Decreto 14 febbraio 2013 n. 22	Combustibile Solido Secondario (CSS)	Art. 184-ter c.2	Publicato	IT
05	Decreto 28 marzo 2018 n. 69	Conglomerato bituminoso (Fresato d'asfalto)	Art. 184-ter c.2	Publicato	IT
06	Decreto 15 maggio 2019 n. 62	Prodotti assorbenti per la persona (PAP)	Art. 184-ter c.2	Publicato	IT
07	Decreto 31 marzo 2020 n. 78	Gomma riciclata da pneumatici fuori uso (PFU)	Art. 184-ter c.2	Publicato	IT
08	Decreto 22 settembre 2020 n. 188	Carta e Cartone	Art. 184-ter c.2	Publicato	IT
09	Decreto EoW in iter	Rifiuti inerti non pericolosi spazzamento stradale	Art. 184-ter c.2	Notificato EC	IT
10	Preview	Costruzione e demolizione	---	---	IT

Al di fuori dei succitati comparti l'End of Waste è disciplinato da:

DM 05/02/1998, DM 161/02, DM 269/05 con l'aggiunta dei criteri previsti dalle lettere d) ed e) del comma 3 dell'art 184-ter c. 3;

dall'autorità competente in materia di rifiuti che decide "caso per caso" con le modalità previste dalla Tab. 4.3 delle linee guida SNPA (allegata).

I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'istruttoria tecnica del proponente.

La procedura End of Waste si applica per tutte le nuove autorizzazioni, i rinnovi, le varianti sostanziali (es. per l'introduzione di nuove attività di recupero,...) ed per i riesami anche su richiesta del gestore, rilasciate ai sensi del art. 208, 209 e 211 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

I criteri End of Waste non si applicano alle procedure semplificate ai sensi dell'art. 116 del D-Lgs 152/06 e s.m.i. per cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai DM 05/02/1998, DM 161/02, DM 269/05 e s.m.i..

Tab. 4.3 delle linee guida SNPA

	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di valutazione in fase istruttoria
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio)	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate.
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)	I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti; 2. Aspetti ambientali inerenti l'incremento di potenzialità/capacità di stoccaggio. 3. Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.
5	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.	I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Criteri dettagliati d) ed e); 2. verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi specifici proposti; 3. verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi proposti; La condizione c) è già verificata. Verificare la condizione d), alla luce dei diversi utilizzi.

6	<p>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali</p>	<p>I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. verifica delle le nuove specifiche tecniche e/ ambientali delle materie prime e/o prodotti da ottenere utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1; 2. criteri dettagliati d) ed e); 3. verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 4. verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 5. verifica della condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento 6. verifica delle nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. A tal proposito utilizzare indicazioni previste nella tabella 4.1;</p>
7	<p>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti)</p>	<p>I criteri devono essere riportati nell'atto autorizzativo. Le valutazioni dovranno concentrarsi sulle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto 1 al punto 6. Vanno comunque definiti i criteri dettagliati d) ed e);</p>
8	<p>Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)</p>	<p>Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella sezione di supporto alle istruttorie.</p>
9	<p>Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale</p>	<p>Va fatta una valutazione completa utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211 D. Lgs 152/06 e s.m.i.) utilizzando le indicazioni previste nella sezione di supporto alle istruttorie.</p>